



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

## **Circolare Mipaaf n.18209 del 25 marzo 2020**

**Oggetto: Integrazione.** Disposizioni attuative inerenti gli operatori ippici impegnati nella cura dei cavalli sportivi da sella e dei cavalli ippici. Interpretazione autentica della previsione di cui alla lettera d), comma 1, articolo 1 del DPCM 22 marzo 2020.

**Sostitutiva della precedente Circolare 24 marzo 2020 prot. 18032.**

Come noto, il DPCM 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale le disposizioni restrittive di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, modificando, tra l'altro, le prescrizioni di cui al comma 1, lettera d) dello stesso decreto come si riporta di seguito nella versione attualmente vigente:

«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, **all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse**, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Successivamente, il DPCM 22 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, all'articolo 1, comma 1, lettera a) ha inteso normare, nel dettaglio, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto disposto nel seguito del provvedimento.

Nel prosieguo del medesimo comma 1, la lettera c) e la lettera d) prevedono quanto segue:

*c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;*

*d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) , **previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva**, nella quale sono indicate specificamente*



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

*le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;*

Quanto sopra per evidenziare che non sono state modificate le previsioni di cui alla lettera d), comma 1, articolo 1 del DCPM 9 marzo 2020, in base alle quali resta possibile procedere all'allenamento dei cavalli sportivi e ippici **all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, purché venga fatta regolare e specifica comunicazione alla competente Prefettura.**

Come già evidenziato nella precedente Circolare Mipaaf 17018 del 10 marzo 2020, gli impianti sportivi possono essere utilizzati **a porte chiuse** esclusivamente per le **sedute di allenamento** degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni.

Tale orientamento è confermato anche dal recente DPCM 22 marzo 2020 che alla lettera d) consente chiaramente *anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1.*

Non vi è alcun dubbio che la filiera dei cavalli sportivi da sella e ippici, in una fase come quella attuale nella quale sono sospese tutte le attività sportive e di corsa, evidenzia una specifica e necessaria attività di accudimento, di manutenzione, di cura e di alimentazione, finalizzata a garantire il benessere degli animali; e che, in quanto tali, queste attività siano tutte configurabili nelle varie sottocategorie della **attività economica classificata come Ateco 01**, richiamata nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020. In particolare si citano:

- **CODICE ATECO: 1.43:** allevamento e riproduzione di cavalli, asini, muli o bardotti;
- **CODICE ATECO: 1.62:** presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi;
- **CODICE ATECO: 1.50:** include l'allevamento di animali senza una produzione specializzata;
- **CODICE ATECO: 1.62.09 :** attività zootecniche per conto terzi: attività di promozione della riproduzione, della crescita e della produzione animale, servizi di ispezione e conduzione delle mandrie, ingresso al pascolo (soccida), castrazione dei galletti, pulizia dei pollai eccetera, attività legate all'inseminazione artificiale, doma di equini, tosatura di ovini, presa in pensione e cura del bestiame;
- **CODICE ATECO: 1.62.01 :** attività dei maniscalchi

Parimenti, tutti i cavalli hanno specifiche necessità per ottemperare alle quali occorrono strutture e impianti idonei e funzionali, come il **Codice per la tutela e gestione degli equidi (Minsalute)** analiticamente richiama. Al riguardo, molti di questi impianti sono collocati in determinati centri di allenamento e/o all'interno stesso degli ippodromi.

Al fine di consentire al detentore del/i cavallo/i di assicurare:



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

- a) la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
- b) un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale;
- c) all'equide il movimento psico fisico quotidiano ritenuto idoneo;

appare necessario consentire al personale di gestione degli impianti ospitanti gli equidi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 che dispone di *“evitare ogni possibile spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.*

Al fine di adottare misure omogenee, anche con quelle di altri organismi sportivi del settore equestre, e di permettere i necessari spostamenti, le **figure professionali** riconosciute come coinvolte nella gestione delle attività consentite sono le seguenti:

## Ippica

### Società di corse

- a) **Dipendenti e/o collaboratori**, dimostrato con adeguata documentazione della società di corse, operanti negli impianti e negli ippodromi adibiti alle specifiche attività di cura e movimentazione dei cavalli ospitati e manutenzione degli stessi impianti;
- b) **operatori ippici** legati e collegabili, con adeguata documentazione comprovante, alla società di corse oppure ai cavalli ospiti della struttura:
  - allenatori;
  - guidatori/fantini;
  - maniscalchi ed artieri;
  - proprietari o allevatori (solo nel caso in cui le Società di Corse dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli equidi ospitati presso l'impianto);
  - autisti dei van per il trasporto dei cavalli;

### Cavallo da sella (Sport Equestri)

#### Associazioni Sportive dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD) Affiliate/Aggregate alla Federazione Italiana Sport Equestri

- c) **Dipendenti e/o collaboratori sportivi**, dimostrato con adeguata documentazione delle ASD o SSD, operanti negli impianti dell'ASD o SSD adibiti alle specifiche attività di cura e movimentazione dei cavalli ospitati e manutenzione degli stessi impianti; nello specifico:



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

- istruttori/tecnici federali;
  - cavalieri/guidatori/atleti con regolare autorizzazione a montare;
  - Artieri e/o groom
- d) **Collaboratori sportivi** legati e collegabili con adeguata documentazione comprovante alle ASD o SSD oppure ai cavalli ospiti negli impianti dell'ASD o SSD:
- maniscalchi;
  - proprietari/affittuari/comodatari/affidatari (solo nel caso in cui le ASD o le SSD dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli equidi ospitati presso l'impianto);
  - autisti dei van per il trasporto dei cavalli ospitati.

Al fine di consentire la dimostrazione delle **comprovate esigenze lavorative**, il soggetto appartenente ad una delle suddette **figure professionali** è tenuto a produrre la seguente documentazione:

1. documento valido di identità;
2. autodichiarazione sostitutiva nella quale indica, fornendo laddove possibile documentazione comprovante:
  - a. il rapporto con la struttura che ospita il/i cavallo/i (dipendente; collaboratore; ecc.);
  - b. la sua qualifica professionale, o documento equipollente (titolo di proprietà/affitto/comodato/affidamento del cavallo – passaporto equidi- o altro titolo di affitto/comodato/affidamento del cavallo; licenza professionale; lettera di incarico; tesserino di riconoscimento; carica federale, autorizzazione a montare, altro);
  - c. la provenienza e la destinazione del suo percorso;
  - d. la sede di detenzione del o dei cavalli;
  - e. le altre informazioni obbligatorie previste dalla autocertificazione come da modello vigente presente sul sito istituzionale del Ministero dell'interno;
  - f. ulteriore documentazione ritenuta idonea comprovare il proprio status.

Al riguardo si richiamano le indicazioni rese, dalle diverse Istituzioni competenti in materia, nelle diverse note da loro emanate e, in particolare.:

- a) sul trasporto animali: nota del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 prot. 6579 (allegata);
- b) sugli spostamenti per stati di necessità: nota dell'Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020 prot. UPS 2342 (allegata).



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

Si precisa, altresì, che per le **ASD e le SSD affiliate/aggregate alla Federazione Italiana Sport Equestri**, in base al quadro normativo vigente non si ritiene necessaria la comunicazione al Prefetto.

Si invita, inoltre, a verificare sui siti istituzionali della Regione di appartenenza eventuali prescrizioni più restrittive di Ordinanze regionali e/o di altre Autorità locali.

Infine, si raccomanda altresì il massimo senso di responsabilità da parte di tutti gli operatori della filiera ippica e sportiva per limitare gli spostamenti alle esigenze strettamente necessarie e motivate per contribuire alle misure di contenimento del contagio messe in atto dal Governo italiano.

Alle società gestrici dei centri di allenamento o degli ippodromi compete la corretta applicazione e il rispetto delle norme in materia di *contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*; la loro vigilanza dovrà essere tale che dovranno:

- a) nominare un "Responsabile agli accessi" alla struttura che dovrà assicurare la tenuta di un elenco dei soggetti autorizzati ad accedere all'impianto ippico;
- b) incaricare il predetto Responsabile agli accessi di acquisire e conservare idonea autocertificazione resa dagli operatori, contenente le dichiarazioni sullo stato di salute come esplicitate nel vigente modello di autocertificazione diffuso dal Ministero dell'Interno; ovvero:
  - ⇒ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
  - ⇒ di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
  - ⇒ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle vigenti norme, in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento;

unitamente **all'impegno ad ottemperare** alle regole indicate dal Governo per il contenimento delle forme di contagio.

L'articolo 2, comma 1, lettera c) del DPCM 4 marzo 2020 prevedeva la presenza di **personale medico** incaricato dalla struttura sportiva al fine di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra il personale in attività: tale obbligo era in relazione al possibile svolgimento di attività e di eventi sportivi a porte chiuse. In assenza di tale fattispecie, è sufficiente acquisire la predetta autocertificazione, tenuto conto della ovvia difficoltà di reperire personale medico che possa assicurare la propria presenza per tutta la giornata;

- c) operare per il rispetto pieno della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 4 marzo 2020, ovvero *"mantenere in ogni contatto sociale una distanza inter-*



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

*personale di almeno 1 metro*” assicurando gli opportuni mezzi e strumenti di sicurezza personale;

- d) dare la massima diffusione, all'interno dell'ippodromo, e/o dell'impianto sportivo alle misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020, assicurando la disponibilità delle soluzioni idro-alcooliche per il lavaggio delle mani, in esso previste.

\* \* \* \* \*